

Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 -

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario

Articolo 21

Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) (1)

Articolo 21 -

Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) (1)

In vigore dal 24/10/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'[articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014](#) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'[articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'[articolo 5 del decreto 17 giugno 2014](#), sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

(1) Ai sensi dell'[art. 4, comma 4 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193](#) le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[Torna al sommario](#)

